

N.° 3363.



**EUGENIO**

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO  
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.  
NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Nessuna prescrizione, nessun termine perentorio sia legale sia convenzionale, portante decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, decorrerà durante l'attual guerra per l'indipendenza italiana contro i militari in attività di servizio, contro gli impiegati presso l'esercito, e qualunque altra persona che si trovi al seguito del medesimo per ragione di servizio.

Art. 2.

Continueranno però a decorrere i termini per appellare, per ricorrere in cassazione e proporre la rinvocazione, ed ogni altro termine in materia di processura civile; ma potranno i Magistrati, Tribunali e Giudici concedere alle persone di cui nell'articolo precedente straordinarie proroghe e restituzioni in tempo.

Artt. 3-6.

- *omissis* -

Art. 7.

La presente legge s'intenderà aver effetto dal 27 aprile ultimo scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. addì 7 maggio 1859.

**EUGENIO DI SAVOIA**

V.° Il Guardasilli  
DE FORESTA.

DE FORESTA.